SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 14 GIUGNO 1977 [1]

# Mario Costacurta
# contro Commissione delle Comunità europee

**Causa 73/76**

Massime

1. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Commissione giudicatrice — Segreto dei lavori — Violazione — Effetti*
   *(Statuto del personale, allegato III, art. 6)*

2. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Candidato — Esperienza professionale — Livello equivalente a quello degli studi universitari — Valutazione da parte della commissione giudicatrice — Criteri*
   *(Statuto del personale, allegato III, art. 5)*

1. La divulgazione non autorizzata della decisione della commissione giudicatrice non costituisce un motivo sufficiente per annullare la decisione stessa, se le garanzie di regolarità dei lavori della commissione non possono subirne nocumento. In ogni caso, se il segreto viene violato solo al momento in cui la decisione della commissione giudicatrice è già stata adottata, una siffatta violazione delle disposizioni dello statuto non può scalfire la legittimità della decisione.
2. Nell'accertare se un candidato possieda un'esperienza professionale di livello equivalente a quello degli studi universitari, la commissione giudicatrice deve fondare la propria valutazione su dati obiettivi quali la natura delle funzioni dell'interessato e il periodo di tempo durante il quale egli le ha esercitate.

Nella causa 73/76,

MARIO COSTACURTA, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, 12 Montée de la Pétrusse, con l'avv. domiciliatario Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, 34, B/IV, rue Philippe II, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Sergio Fabro, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussem-

1 — Lingua processuale: il francese.

burgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Plateau de Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A 15/73 di non ammettere il ricorrente al concorso stesso,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione; M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

## SENTENZA

## In fatto

I fatti all'origine della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

### I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Il ricorrente, che possiede il diploma italiano di maturità classica ed ha frequentato per due anni in Francia i corsi del Conservatoire des arts et métiers, il 1° agosto 1966, all'età di 30 anni, veniva assunto dall'Alta Autorità della CECA come agente ausiliario, nella categoria C, presso l'Ufficio Pubblicazioni, con la qualifica di operatore linofilm. Egli passava in ruolo il 1° aprile 1969, col grado C 3. Dopo essere stato trasferito, su propria richiesta, alla direzione generale del personale, il 1° luglio 1971 egli veniva nuovamente destinato all'Ufficio Pubblicazioni e nominato assistente di grado B 3, con effetto dal 1° giugno 1972.

Nei rapporti informativi riguardanti il periodo 1° luglio 1971 - 30 giugno 1975, le sue mansioni sono descritte come segue: «Impiegato di concetto incaricato di effettuare, nel quadro di direttive generali, lavori difficili e complessi in materia di stampa, ed in particolare: preparare manoscritti dal punto di vista della lingua e della tipografia; correggere bozze in lingua italiana e rivederne l'impaginazione; rilasciare il "buono per la stampa"».

Avendo il ricorrente presentato la propria candidatura al concorso interno COM/A 15/73 per la costituzione d'un elenco di riserva per l'assunzione d'amministratori della carriera A 7/A 6 nel settore «stampa ed edizione», gli veniva comunicato, con lettera 27 giugno 1974, che la commissione giudicatrice non lo aveva ammesso alle prove d'esame.

Nel bando di concorso di cui trattasi, le condizioni d'ammissione erano le seguenti:

«Sono ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti seguenti:

...

1. *Titoli e diplomi richiesti ed esperienza professionale:*
   — preparazione universitaria completa sancita da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente;
   — una certa esperienza adeguata alle funzioni.

...»

Con sentenza 4 dicembre 1975, nella causa 31/75, Mario Costacurta/Commissione (Racc. 1975, pag. 1563), la Corte annullava la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente al concorso di cui è causa, dichiarando che, non avendo fornito alcuna precisazione atta a giustificare che l'esperienza professionale del ricorrente non equivalesse ad un diploma di studi universitari e non avendo provveduto a motivare adeguatamente la propria decisione, la commissione giudicatrice aveva violato l'art. 25 dello statuto e l'art. 5 dell'allegato III.

A seguito della sentenza della Corte, la commissione giudicatrice si riuniva di nuovo il 17 ed il 25 maggio 1976. Con lettera 26 maggio 1976, il ricorrente veniva informato del fatto che la sua candidatura non era stata accolta. Questa volta, la commissione giudicatrice indicava in maniera più dettagliata i motivi della decisione:

«...

Benché titolare di un diploma di studi secondari, Ella non è in possesso di una laurea e, in esito ai Suoi studi secondari, non si è iscritto ad alcun corso universitario.

...»

Dopo aver ricordato l'esperienza professionale del ricorrente, la commissione giudicatrice soggiunge:

«...

Vista la formazione e l'esperienza professionale sopra ricordate, la commissione giudicatrice ritiene che le funzioni esercitate a partire dal 1° giugno 1972, essendo sostanzialmente esecutive, non possono servire, in particolare a causa del grado delle capacità di comprensione e di giudizio di cui esse abbisognano, all'acquisto di conoscenze di livello universitario.

...»

Col presente ricorso, proposto il 23 luglio 1976, il ricorrente impugna la decisione della commissione giudicatrice, comunicatagli con lettera 26 maggio 1976.

La fase scritta del procedimento si è svolta secondo il rito.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

## II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare ricevibile il presente ricorso.
2. Accoglierlo.

a) *Principalmente:*

   1. dichiarare che la commissione giudicatrice, e rispettivamente la Commissione, hanno violato l'art. 6 dell'allegato III dello statuto;
   2. dichiarare che la commissione giudicatrice, e rispettivamente la Commissione, hanno commesso uno

sviamento di potere non riconoscendo al ricorrente un'esperienza professionale di livello equivalente ad un diploma universitario.

*Quindi:*

— annullare la decisione adottata e rinviare la pratica alla Commissione.

b) *In subordine:*

1) ammettere il ricorrente a provare con tutti i mezzi di diritto ed in ispecie con prova testimoniale che la commissione giudicatrice del concorso ha divulgato la decisione adottata prima del termine dei suoi lavori;

2) ammettere il ricorrente a provare con tutti i mezzi di diritto ed in particolare con prova testimoniale, indagine o perizia, che egli dispone d'una esperienza professionale di livello equivalente ad un diploma universitario;

3) porre le spese a carico della convenuta.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1. Respingere il ricorso.
2. Porre le spese a carico del ricorrente.

## III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento

### *A — Violazione dell'art. 6 dell'allegato III dello statuto*

Il *ricorrente* osserva che, benché la seconda riunione della commissione giudicatrice del concorso abbia avuto luogo soltanto il 25 maggio 1976 e la decisione della commissione stessa non gli sia stata comunicata se non con lettera della Commissione 26 maggio 1976, un collega l'aveva già informato, in data 19 maggio 1976, del fatto che la commissione giudicatrice aveva deciso di non accogliere la sua candidatura al concorso. Con nota 19 maggio 1976, egli protestava presso il direttore del personale e dell'amministrazione. Divulgando la decisione adottata prima del termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice avrebbe violato l'art. 6 dell'allegato III dello statuto, il quale dispone che «i lavori della commissione giudicatrice sono segreti».

La *Commissione* ribatte che, nemmeno se la descrizione dei fatti quali risultano dall'atto introduttivo rispondesse al vero, il che d'altra parte è contestato, sussisterebbe, relativamente a questo punto, alcuna prova che la commissione giudicatrice abbia violato il segreto delle proprie deliberazioni. Infatti, non si può accusare la commissione giudicatrice di essere venuta meno ai suoi doveri basandosi unicamente sulla considerazione che un terzo, che non ha mai fatto parte della commissione di cui trattasi, ritenga che una certa decisione sia stata adottata.

Nella replica, il *ricorrente* precisa che, durante una festa privata organizzata a Lussemburgo nella serata del 18 maggio 1976, un membro della commissione di concorso divulgava la decisione negativa adottata nei suoi confronti il 17 maggio 1976. Tale informazione gli veniva riferita il giorno successivo. Da questi fatti risulta che un membro della commissione giudicatrice ha scientemente divulgato, prima del termine dei lavori, la decisione adottata.

La *Commissione* osserva, nella controreplica, che, onde valutare in tutta la sua portata le affermazioni del ricorrente, sarebbe essenziale poter far uscire dall'anonimato le persone che avrebbero violato l'obbligo di discrezione. Per quanto riguarda l'offerta di prova avanzata dal ricorrente, la convenuta si rimette al prudente apprezzamento della Corte.

La Commissione soggiunge che, anche qualora i fatti, così come vengono descritti dal ricorrente, potessero esser provati, non ne deriverebbe alcuna conseguenza sul valore della deliberazione impugnata.

Infatti, tanto secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato italiano quanto

secondo quella del Consiglio di Stato belga, il segreto delle deliberazioni è stato istituito per garantire l'indipendenza della commissione giudicatrice. L'interpretazione dell'art. 6 dell'allegato III dello statuto va fatta alla luce di tale giurisprudenza. Ora, se il segreto delle deliberazioni è stato istituito onde garantire l'indipendenza della commissione giudicatrice, è evidente che non è la decisione in quanto tale ad essere coperta dal segreto, giacché essa, a un dato momento, viene necessariamente comunicata all'interessato.

La Commissione ritiene che, sotto il profilo giuridico, nessuna conseguenza può essere tratta dai fatti dedotti nella fattispecie, giacché, in primo luogo, il segreto delle deliberazioni non è stato in realtà violato e, in secondo luogo, non è stato violato alcuno dei diritti del candidato poiché la circostanza cui egli si richiama non ha avuto per lui alcun effetto dannoso.

La giurisprudenza francese corrobora questo parere. In un caso analogo (Consiglio di Stato, sentenza 19 dicembre 1973, causa Min. Educ. Nat./Sieur Chambre, Droit Administratif 1974, n. 21), i giudici hanno ritenuto che la violazione del segreto delle deliberazioni della commissione non basta ad implicare la nullità del concorso, dal momento che è provato ch'essa non ha potuto aver alcun effetto sulla determinazione dei risultati delle prove.

*B — Sviamento di potere*

Il *ricorrente* osserva, quanto alla constatazione della commissione giudicatrice secondo cui le funzioni da lui esercitate a partire dal 1° giugno 1972 erano state sostanzialmente funzioni esecutive, che dai rapporti informativi relativi al periodo di cui trattasi risulta invece ch'egli esercitava funzioni di concetto.

Per quanto riguarda la constatazione della stessa commissione nel senso ch'egli non è titolare di un diploma universitario, egli osserva che la grande maggioranza dei candidati ammessi al concorso sono del pari sprovvisti di diplomi universitari. Proprio come il ricorrente, essi non soddisfano quindi questo primo requisito posto dal bando di concorso. Inoltre, taluni candidati non solo non hanno iniziato studi superiori, come invece ha fatto il ricorrente, ma non hanno neppure diplomi attestanti la conclusione degli studi secondari.

Egli ricorda che, per quanto riguarda l'esperienza professionale, la commissione giudicatrice ammetteva al concorso almeno due candidati con esperienza professionale manifestamente inferiore alla sua. Così facendo, l'amministrazione avrebbe riconosciuto essa medesima che il ricorrente era in possesso di un'esperienza professionale sufficiente. Negando tale fatto, l'amministrazione avrebbe commesso uno sviamento di potere.

La *Commissione* ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo sviamento di potere consiste nel fatto che un organo amministrativo si sia valso del potere ad esso spettante, per uno scopo diverso da quello per cui detto potere gli è stato attribuito (conclusioni dell'avvocato generale Warner nella causa 31/75 già citata; Racc. 1975, pag. 1579).

Il fatto che il ricorrente sia stato nominato nel grado B 3 prima di altri due partecipanti al concorso non sta a significare ch'egli sia in possesso di esperienza professionale superiore. I dipendenti di cui trattasi avevano acquisito un'esperienza professionale equivalente in un impiego precedente alla loro assunzione nelle Comunità. Inoltre, pur se non titolari di un diploma universitario, essi avevano compiuto un certo numero d'anni di studi universitari e avevano sostenuto un certo numero d'esami, il che li pone ad un livello di cultura generale superiore a quello del ricorrente.

L'offerta, da parte del ricorrente, di provare ch'egli dispone di un'esperienza professionale equivalente ad un diploma di

studi universitari è irricevibile: tale questione sarebbe talmente fluida ch'essa potrebbe essere risolta solo con un giudizio di valore, cioè con un giudizio che, per definizione, non può costituire oggetto di ricorso giurisdizionale. La Commissione richiama a questo proposito, tra le altre, la sentenza della Corte 5 dicembre 1963, nelle cause 35/62 e 16/63, Leroy/Alta Autorità (Racc. 1963, pag. 393) e la sentenza 17 marzo 1971 nella causa 29/70, Marcato/Commissione (Racc. 1971, pag. 243).

Il *ricorrente* replica che la commissione giudicatrice del concorso sembra fargli carico di non essersi iscritto ad un corso universitario. Tale criterio di valutazione sarebbe stato escogitato per giustificare ex post l'ammissione di candidati non titolari di diplomi universitari, ma che sono stati tuttavia iscritti all'università, senza mai sostenere esami.

Egli indica quattro candidati che, in qualità di assistenti correttori presso l'Ufficio Pubblicazioni, al momento del concorso avrebbero avuto esperienza professionale minore della sua, ma che sarebbero stati ciononostante ammessi al concorso stesso.

Per quanto riguarda i due candidati che avevano, a giudizio della Commissione, un'esperienza professionale equivalente acquisita in un impiego anteriore alla loro assunzione da parte delle Comunità, detta esperienza è basata, secondo i loro atti di candidatura, sullo svolgimento di funzioni esecutive: composizione a mano, impaginazione, brossura, piegatura, taglio, trascrizione d'atti statistici, vale a dire di funzioni analoghe a quelle di cui la commissione giudicatrice avrebbe rifiutato di tener conto nel prendere in esame l'atto di candidatura del ricorrente.

Egli si stupisce, in questo contesto, che la commissione giudicatrice non abbia, come prevedeva il bando di concorso, proceduto, tramite colloqui coi candidati, «ad un esame complementare dei diplomi ed altre referenze professionali, nonché delle dichiarazioni relative alle qualificazioni richieste».

È ammesso in giurisprudenza che i giudizi di valore intervengano al secondo stadio dei lavori di una commissione giudicatrice di concorsi. Orbene, come l'avvocato generale Warner ha sostenuto nelle sue conclusioni nella causa 31/75 già citata, la prima fase del procedimento di concorso è soggetta al controllo giurisdizionale della Corte.

Il ricorrente conclude che l'esperienza professionale da lui acquisita fin dal 1966, o quanto meno dal 1972, è superiore a quella degli altri candidati.

Nella controreplica, la *Commissione* prende in esame l'asserzione del ricorrente secondo cui la commissione giudicatrice sembra addebitargli il fatto di non essersi iscritto ad un corso universitario. Essa ribatte, a questo proposito, che sarebbe assurdo trarre dalla lettera 26 maggio 1976 la conclusione che la commissione giudicatrice avesse voluto accordare un privilegio ai candidati che fossero stati iscritti all'università: la commissione giudicatrice constatava semplicemente che il ricorrente non aveva compiuto studi universitari completi, sanciti da un diploma, secondo quanto previsto dal punto 1, 1° trattino, già menzionato, delle condizioni d'ammissione stabilite dal bando di concorso.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'esperienza professionale dei quattro candidati menzionati nella replica non veniva acquisita con lo svolgimento di semplici funzioni esecutive, trattandosi invece di esperienza di un certo livello. Viceversa, il ricorrente non ha avuto, prima della sua assunzione presso la CECA, alcuna esperienza professionale nel settore della stampa e dell'edizione. Dal 1966 al 1971, egli è stato assistente correttore, ed ha quindi esercitato semplici funzioni esecutive, che non hanno potuto fargli acquisire un'esperienza di livello equivalente ad un diploma di studi universitari.

Quanto allo stupore del ricorrente per il fatto che la commissione giudicatrice non abbia proceduto ad un esame complementare dei diplomi, nonché delle altre referenze professionali, la Commissione osserva che, nella fattispecie, i titoli non giocano un ruolo preponderante: il problema di base è piuttosto quello di prendere in esame l'esperienza professionale dei candidati. Inoltre, per la commissione giudicatrice trattavasi di una semplice facoltà.

L'iter logico seguito dal ricorrente, secondo cui i giudizi di valore non intervengono se non al secondo stadio dei lavori d'una commissione giudicatrice di concorso, non è convincente. Nel presente caso trattavasi, nella prima fase del concorso, non soltanto di esaminare obiettivamente i titoli dei candidati al fine di stabilire se questi ultimi rispondessero alle qualificazioni richieste dall'avviso di posto vacante, ma anche di valutare l'equivalenza di una certa esperienza professionale rispetto ad un certo livello d'istruzione. Una siffatta questione può essere risolta solo con un giudizio di valore.

La Commissione conclude che il ricorrente non ha provato, in primo luogo, che le sue conoscenze fossero di livello universitario, in secondo luogo, che l'esperienza professionale degli altri candidati fosse inferiore alla sua.

IV — La fase orale del procedimento

Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti loro dalla Corte nell'udienza del 28 aprile 1977.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 maggio 1977.

## In diritto

1 Col presente ricorso, proposto il 23 luglio 1976, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A 15/73, notificatagli con lettera 26 maggio 1976, con cui si respinge la sua candidatura al concorso.

2 La decisione impugnata veniva adottata a seguito della sentenza di questa Corte (prima sezione) 4 dicembre 1975 nella causa 31/75 (Racc. 1975, pag. 1563), con cui veniva annullata, per inadeguata motivazione, una precedente decisione nello stesso senso.

3 Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'art. 6, dell'allegato III dello statuto del personale, il quale dispone che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti, è stato violato perché, nella fattispecie, la decisione veniva rivelata ad alcuni suoi colleghi prima che i membri della commissione avessero firmato il processo verbale dei lavori e messo per iscritto i motivi per cui la sua candidatura non poteva essere accolta.

4 La Commissione non contesta questi fatti.

5 Cionondimeno, non ne consegue necessariamente che tale violazione del segreto dei lavori della commissione giudicatrice, per quanto deplorevole, e per quanto offensiva essa sia sembrata al ricorrente, costituisca un motivo adeguato per annullare la decisione in tal modo divulgata.

6 Va infatti accertato se l'arbitraria divulgazione della decisione abbia potuto incidere sulle garanzie di regolarità dei lavori della commissione giudicatrice, tra le quali rientra la disposizione relativa al segreto.

7 In proposito si deve osservare che, ove il segreto sia stato violato solo al momento in cui, come nel presente caso, la decisione della commissione giudicatrice sia stata già adottata, una siffatta violazione delle disposizioni dello statuto non può scalfire la legittimità della decisione, anche qualora quest'ultima non sia stata messa per iscritto.

8 Questo mezzo non può quindi essere accolto.

9 Il ricorrente fa presente, in secondo luogo, che a torto la commissione giudicatrice riteneva che le funzioni da lui esercitate durante il biennio precedente il bando di concorso non fossero adeguate a garantire un grado di cultura di livello universitario, e ciò a maggior ragione in quanto la stessa commissione ammetteva al concorso taluni candidati con esperienza professionale inferiore alla sua.

10 Stando ai termini del bando, al concorso erano ammessi i candidati in possesso, tra l'altro, di una «preparazione universitaria completa sancita da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente».

11 È pacifico che il ricorrente non è in possesso d'un diploma universitario e che la questione controversa è quindi quella di accertare se egli abbia acquisito un'esperienza di livello equivalente.

12 Onde giustificare la risposta negativa a tale questione, la commissione giudicatrice, nella decisione impugnata, richiamava innanzitutto l'attenzione sulla

natura vuoi tecnica vuoi amministrativa delle funzioni esercitate dal ricorrente dal 1966 al 1972 e constatava poi che, a partire dal 1° giugno 1972, ossia durante un periodo di due anni prima della data del bando di concorso, il ricorrente aveva esercitato «funzioni di correzione di bozze e di preparazione di manoscritti per la tipografia».

13 Su questa base, la commissione giudicatrice riteneva che «le funzioni esercitate dal 1° giugno 1972, essendo sostanzialmente esecutive, non possono servire, in particolare a causa del grado delle capacità di comprensione e di giudizio di cui esse abbisognano, all'acquisto di conoscenze di livello universitario».

14 Dai termini di questa motivazione risulta chiaramente che la valutazione della commissione giudicatrice si è basata sui dati obiettivi costituiti dalla natura delle funzioni del ricorrente e dal periodo di tempo durante il quale egli le ha esercitate.

15 Questa valutazione, d'altro canto, non si discosta in sostanza dalla descrizione delle funzioni del ricorrente nei rapporti informativi compilati dai suoi superiori gerarchici, anche se, in detti rapporti, appare la designazione «impiegato di concetto».

16 Per quanto riguarda, infine, gli altri candidati ammessi al concorso, la convenuta ha precisato che si era tenuto conto dell'esperienza professionale da essi acquisita non solo al servizio della Commissione, ma anche nei posti precedentemente occupati, il che consente di ritenere che essi soddisfacessero le condizioni stabilite dal bando di concorso.

17 Stando così le cose, la decisione impugnata non può essere considerata illegittima.

18 Il ricorso va quindi respinto.

## Sulle spese

19/20 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente.

21 Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

**1° Il ricorso è respinto.**

**2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.**

Pescatore Sørensen Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 giugno 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della seconda sezione

P. Pescatore

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 26 MAGGIO 1977 [1]

*Signor presidente,*
*signori giudici,*

La presente controversia è il prosieguo della causa 31/75, sfociata nella sentenza di questa Corte (prima sezione) 4 dicembre 1975 (Racc. 1975, pag. 1563).

Per questo motivo mi sembra inutile passare in rassegna gli antefatti del precedente ricorso del sig. Costacurta ed illustrare lo svolgimento della sua carriera, tutti elementi che sono stati a dovizia esposti in detta sentenza, nonché nelle conclusioni presentate, il 20 novembre 1975, dall'avvocato generale Warner.

Sarà sufficiente soffermarsi sul fatto che, in tale causa, il ricorrente chiedeva a questa Corte d'annullare la decisione con cui

1 — Traduzione dal francese.